

**24 febbraio 2021**

***Corso Tecnici Federali di 1 ° livello***

*La responsabilità civile e penale di un allenatore*

avv. Alessio Scaglia  
**legale@sportellodellosport.com**

## ARGOMENTI

- **Responsabilità civile:** contrattuale ed extra contrattuale; nozioni generali; casistica.
- **Responsabilità penale:** nozioni generali, elementi del reato (elemento oggettivo, soggettivo, nesso causale); casistica;

## LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Violazione di norme di **diritto privato** che regolano i rapporti tra le persone.

- **Pre-contrattuale:** (art. 1337 c.c.);
- **Contrattuale:** (artt. 1218 c.c. e 1453 c.c.);
- **Extra contrattuale:** (artt. 2043 e ss. c.c.).

## LA RESPONSABILITÀ CIVILE

### ONERE PROBATORIO – PRESCRIZIONE

- **Contrattuale:** il creditore deve allegare l'inadempimento. Spetta alla controparte dimostrare di aver correttamente adempiuto o di non poter adempiere per causa non imputabile; prescrizione decennale.
- **Extra contrattuale:** l'onere probatorio grava interamente sul creditore: deve dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. Prescrizione 5 anni.

## LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

(ARTT. 1218 E 1453 C.C.)

La responsabilità contrattuale sorge quando tra le parti esiste un **contratto**, una **obbligazione** che hanno assunto con manifestando il proprio consenso.

Ai sensi dell'**art. 1321 c.c.** «*Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*».

**ATTENZIONE:** gli allenatori e gli istruttori non stipulano un contratto con gli atleti (ma vedi dopo **contatto sociale**). Esiste, però, il contratto (di lavoro subordinato o di collaborazione occasionale) tra l'allenatore/istruttore e l'Associazione in favore della quale presta la propria opera.

## LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (ARTT. 1218 E 1453 C.C.)

**Art. 1218 c.c.:** *Il debitore che non **esegue esattamente** la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da **impossibilità della prestazione** derivante da **causa a lui non imputabile**.*

**Art. 1453 c.c.:** *Nei contratti a prestazioni corrispettive a fronte di un inadempimento, il creditore può esigere alternativamente l'**esatto adempimento** o la **risoluzione del contratto**.*

## LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (ARTT. 1218 E 1453 C.C.)

Quando un allenatore può rendersi inadempiente rispetto ad un contratto?

- errata e/o inadeguata esecuzione della prestazione: allenamenti non eseguiti a regola d'arte; ritardi; assenze ingiustificate;
- Mancato rispetto delle direttive impartite dall'Associazione;
- Violazione di ogni clausola contenuta nel contratto stipulato con l'Associazione.

## LA RESPONSABILITÀ DA CONTATTO SOCIALE

La responsabilità contrattuale, tuttavia, può sorgere anche in forza del c.d. «contatto sociale».

In giurisprudenza è stato affermato che *«presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori»* (In questi termini Trib. Bergamo, Sez. III, Sent., 14 gennaio 2017, che cita Cass. Civ., Sez. VI, Sent. 16 febbraio 2015, n. 3081).

## LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (ARTT. 2043 e ss. C.C.)

La responsabilità extracontrattuale o da **fatto illecito** (detta anche responsabilità aquiliana) sorge quando un soggetto, con il proprio comportamento, arreca danno ad un terzo. Tra questi soggetti non vi è un vincolo contrattuale (altrimenti, si parlerebbe di inadempimento).



## LA RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE (ARTT. 2043 e ss. C.C.)

- **Art. 2043 c.c.:** *Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*



# **LA RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE**

(ARTT. 2043 e ss. C.C.)

## ELEMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AQUILIANA

- **Fatto umano;**
- **Elemento soggettivo (dolo o colpa);**
- **Nesso causale;**
- **Danno ingiusto.**

## LE FORME PARTICOLARI DI RESPONSABILITÀ AQUILIANA

L'art. 2043 c.c. è la norma generale sulla responsabilità aquiliana. Il Codice Civile conosce anche altre forme (particolari) di responsabilità extra contrattuale:

- **Responsabilità per danno cagionato dall'incapace:** art. 2047 c.c.;
- **Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte:** art. 2048 c.c.;
- Responsabilità dei padroni e committenti: art. 2049 c.c.;
- Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose: art. 2050 c.c.;
- Responsabilità per danno cagionato da cose in custodia: art. 2051 c.c.

## LE FORME PARTICOLARI DI RESPONSABILITÀ AQUILIANA

- **Art. 2047 c.c. - Danno cagionato dall'incapace:** *In caso di danno cagionato da persona **incapace** di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla **sorveglianza** dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.*

## LE FORME PARTICOLARI DI RESPONSABILITÀ AQUILIANA

**Art. 2048 c.c. – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte:** *Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [...]*

*I **precettori** e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità **soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.***

## LE FORME PARTICOLARI DI RESPONSABILITÀ AQUILIANA

- **Art. 2047 c.c.** - Danno cagionato dall'incapace.
- **Art. 2048 c.c.** – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

### CASISTICA

## CASISTICA ART. 2047 C.C.

- L'art. 2047 c.c. [...] disciplina la responsabilità del sorvegliante per il fatto illecito commesso dall'incapace di intendere e di volere. Presupposto per la condanna del sorvegliante al risarcimento del danno è **pertanto l'accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere dell'agente**, il quale deve avere grado ed intensità tale da causare la mancanza di capacità a valutare l'importanza degli atti ed a determinare una cosciente volontà (Tribunale Ivrea, Sez. I, Sent., 7 giugno 2017);

### **CASISTICA ART. 2047 C.C.**

- Ai fini del riconoscimento della responsabilità del sorvegliante, a norma dell'art. 2047 cod. civ., è necessario che il fatto commesso dall'incapace **presenti tutte le caratteristiche oggettive dell'antigiuridicità e cioè che sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito.** Ne consegue che, nell'ipotesi di lesione personale inferta da un minore ad un altro nel corso di una competizione sportiva, occorre verificare, al fine di escludere l'antigiuridicità del comportamento dell'incapace e la conseguente responsabilità del sorvegliante, se il fatto lesivo derivi o meno da una condotta strettamente funzionale allo svolgimento del gioco, che non sia compiuto con lo scopo di ledere e che non sia caratterizzato da un grado di violenza od irruenza incompatibile con lo sport praticato (Cass. Civ. Sez. III, 30 marzo 2011, n. 7247).

## CASISTICA ART. 2048 C.C.

- **Gli istruttori sportivi sono considerati precettori** (Cass. Civ., 27 marzo 1984, n. 2027 e Cass. Civ. Sez. III, 6 marzo 1998, n. 2486).
- Ai sensi dell'art. 2048 c.c. **va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione**, sia nell'ambito di una struttura scolastica, sia in virtù di un **autonomo rapporto privato** (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, **assuma carattere continuativo** e non sia, quindi, meramente saltuario (Tribunale Ivrea, Sez. I, Sent., 7 giugno 2017, e Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2003, n. 11241).

## CASISTICA ART. 2048 C.C.

- Responsabilità allenatore: la cd. *culpa in vigilando* non pone un automatismo in riferimento alla sanzione e se l'atleta subisce un infortunio, come conseguenza di un fatto illecito commesso da un compagno, la responsabilità ricade sul soggetto addetto al controllo dell'attività, **a meno che quest'ultimo non dimostri di non aver potuto impedire il fatto avendo adottato ogni misura precauzionale adeguata e idonea per evitarlo** (Tribunale Vicenza, Sez. I, Sent., 25 gennaio 2016).

## **CASISTICA ART. 2048 C.C.**

- Responsabilità allenatore: il dovere di vigilanza di precettori e insegnanti ha il suo fondamento nella prevedibilità in ordine a quanto può impedire od ostacolare il regolare adempimento dell'obbligazione ed è da qualificarsi non assoluto ma relativo dovendosi commisurare all'età e perciò al grado di maturazione dei soggetti (Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 1993, n. 6937).

## CASISTICA ART. 2048 C.C.

- La presunzione di responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico degli istruttori «*può essere vinta dalla dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole al determinarsi di una serie causale*» (Tribunale Vicenza, Sez. I, Sent., 25 gennaio 2016).

## CASISTICA ART. 2048 C.C.

- *«Ai fini della configurabilità di una responsabilità ex art. 2048 c.c., la lesione riportata da un allievo di una scuola calcio, determinata dalla forza con cui il pallone è stato calciato da un compagno, costituisce un comportamento che, pur prevedibile nel corso di un allenamento calcistico, non può comunque ritenersi evitabile, in quanto neppure una serrata sorveglianza avrebbe conseguito il risultato di calibrare la potenza e di orientare la direzione di ciascun calcio tirato al pallone da ognuno dei bambini presenti in campo e affidati all'allenatore» (Cass. Civ. Sez. III, 22 settembre 2016, n.18600).*

## CASISTICA PALLA TAMBURELLO

- *«Non sussiste la responsabilità del comune proprietario di un terreno per un incidente occorso ad uno spettatore durante una gara di tamburello a seguito della fuoriuscita della pallina dal campo di giuoco, qualora risulti che lo stesso era stato regolarmente locato ad una società sportiva con l'espressa autorizzazione a compiere le opere di miglioramento e di trasformazione necessarie allo svolgimento dei rispettivi giochi sportivi; sussiste invece la responsabilità della società sportiva organizzatrice della gara - per il medesimo incidente - qualora risulti che non sono state adottate le idonee misure di protezione suggerite dalla comune esperienza e dall'ordinaria prudenza e diligenza (nella specie, rete o barriera similare), anche se tali misure non siano imposte da precise norme giuridiche; ai fini della sussistenza di siffatta responsabilità, non assume alcuna rilevanza il fatto che il campo sul quale si è verificato l'incidente avesse ricevuto l'omologazione della fed. it. palla tamburello; non può infine essere invocato, ai fini di esonero da responsabilità, il c.d. principio dell'assunzione del rischio da parte dello spettatore, trattandosi di criterio che mal si concilia con le nuove concezioni sociali e con l'obbligo dell'organizzazione di tutelare l'incolumità del pubblico» (Tribunale Rovereto, 5 dicembre 1989).*



## LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

### *Assicurazione contro i danni*

- **art. 51, l. 27 dicembre 2002, n. 289**

A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e **tecnici** alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

# LA RESPONSABILITÀ PENALE

## DIRITTO PENALE

Settore che disciplina i **reati** e le conseguenze ad essi connesse.

## LA RESPONSABILITÀ PENALE

- **Principio di legalità: nessuno** può essere punito se non in forza di una **legge** che sia entrata in vigore **prima** del fatto commesso (art. 25 Cost., art. 1 c.p.).

### COROLLARI

- **Riserva di legge;**
  - **Irretroattività della legge penale;**
  - **Tassatività o sufficiente determinatezza;**
  - **Divieto di analogia *in malam partem*.**
- (esempio Hyde Park)

## LA RESPONSABILITÀ PENALE

**La responsabilità penale è personale** (art. 27 Cost.).

**ATTENZIONE:** si risponde del reato commesso da altri quando si **obbliga** un'altra persona a commettere il reato. **Art. 46 c.p. – Costringimento fisico:** Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta, risponde l'autore della violenza.

### COROLLARI

- **Intrasmissibilità;**
- **Impossibilità di avere coperture assicurative;**
- **Divieto di responsabilità oggettiva.**

## LA RESPONSABILITÀ PENALE

### REATO

Ogni comportamento umano al quale la legge riconnette una sanzione di natura penale

DELITTI	CONTRAVVENZIONI
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ergastolo</li><li>• Reclusione</li><li>• Multa</li></ul>	<p>Arresto Ammenda</p>

## LA RESPONSABILITÀ PENALE

### REATO

- **Delitti**: puniti a titolo di dolo, salvo che la legge non preveda l'apposita fattispecie colposa (esempio: omicidio e danneggiamento);
- **Contravvenzioni**: sono punite indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

# LA RESPONSABILITÀ PENALE

## ELEMENTI DEL REATO

- Fatto tipico;
  - Nesso di causalità;
- Colpevolezza / elemento soggettivo;
- Antigiuridicità

# **LA RESPONSABILITÀ PENALE ELEMENTI DEL REATO**

## **FATTO TIPICO**

Si tratta della realizzazione concreta della fattispecie prevista dal legislatore (es.: la gomitata inferta sul viso dell'avversario mentre i giocatori stanno per prendere un rimbalzo).

## LA RESPONSABILITÀ PENALE ELEMENTI DEL REATO

### NESSO CAUSALE

Si tratta di elemento ricompreso all'interno del fatto tipico.  
Il **nesso causale** è «semplicemente» il rapporto che consente di affermare che un determinato evento è conseguenza necessaria di uno specifico comportamento.  
Esempio: morte dell'atleta in seguito alla somministrazione di doping.

## **LA RESPONSABILITÀ PENALE ELEMENTI DEL REATO**

### **NESSO DI CAUSA**

**Art. 40 c.p. – Nesso causale:** Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, **non è conseguenza** della sua azione od omissione.

**Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.**

## LA RESPONSABILITÀ PENALE ELEMENTI DEL REATO

### NESSO DI CAUSA

**Art. 41 c.p. – Concorso di cause:** Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le **cause sopravvenute** escludono il rapporto di causalità quando sono state da **sole sufficienti** a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

## LA RESPONSABILITÀ PENALE ELEMENTI DEL REATO

### COLPEVOLEZZA – ELEMENTO SOGGETTIVO

- **Dolo:** coscienza e volontà di porre in essere una determinata condotta (previsione e intenzione di realizzare un evento dannoso).
- Il dolo varia in base alla sua **intensità** e può essere:
- **diretto** o intenzionale (forma più grave);
- **indiretto**;
- **specifico**;
- **eventuale** (previsione evento e accettazione rischio; confine con colpa cosciente).

## LA RESPONSABILITÀ PENALE ELEMENTI DEL REATO

### COLPEVOLEZZA – ELEMENTO SOGGETTIVO

- **Colpa:** condotta caratterizzata da **negligenza, imprudenza** o **imperizia** (c.d. **colpa generica**) o in **violazione di leggi, regolamenti e discipline** (c.d. **colpa specifica**).

Anche la colpa varia in base all'intensità, si parla, in questo caso di grado della colpa, che può essere:

- **Colpa cosciente** (previsione dell'evento);
- **Colpa incosciente** (nessuna previsione dell'evento).

## LA RESPONSABILITÀ PENALE ELEMENTI DEL REATO

### COLPEVOLEZZA – ELEMENTO SOGGETTIVO

- **Preterintenzione:** delitto commesso «oltre l'intenzione», oltre il dolo. Sussiste quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente (omicidio preterintenzionale, art. 584 c.p.).

## LA RESPONSABILITÀ PENALE ELEMENTI DEL REATO

### ANTIGIURIDICITÀ

- **Assenza di cause di giustificazione:** stato di necessità, legittima difesa, esercizio di un diritto / adempimento di un dovere e
- **Consenso dell'avente diritto:** è la più importante scriminante nel mondo sportivo, da cui deriva la c.d. **teoria del «rischio consentito»**.

## LA RESPONSABILITÀ PENALE ELEMENTI DEL REATO

### ANTIGIURIDICITÀ

Esempio consenso avente diritto: un giocatore di pallacanestro che, saltando per prendere un rimbalzo, collide con il proprio avversario facendolo rovinosamente cadere per terra. Egli non risponderà delle eventuali lesioni da questo subite **se** esse siano una conseguenza compatibile con quelle lesioni che, **normalmente**, possono verificarsi in questa disciplina sportiva.

I giocatori **accettano il rischio** di riportare delle lesioni in gara. Vi è, dunque, il consenso che scrimina la condotta penalmente illecita dell'avversario.

## LA RESPONSABILITÀ PENALE ELEMENTI DEL REATO

### CONDOTTA

COMMISSIVA	OMISSIVA
Con una azione si modifica la realtà	Il soggetto si astiene dal compiere un azione doverosa. Di fronte all'obbligo di agire, rimane inerte

## LA RESPONSABILITÀ PENALE ELEMENTI DEL REATO

### REATO OMISSIVO

PROPRIO	IMPROPRIO
è la singola disposizione penale a prevedere una condotta omissiva (es.: omissione di soccorso, art. 593 c.p.)	combinato disposto norma speciale e art. 40 c.p., il quale prevede che <b>non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo</b> : es. omicidio colposo per omessa vigilanza adozione dei dispositivi di sicurezza (art. 40 e 589 c.p.)

## LA RESPONSABILITÀ PENALE

### QUALI SONO LE POTENZIALI RESPONSABILITÀ PENALI DELL'ALLENATORE?

Salvo casi particolari (art. 46 c.p.), **non** risponde del reato commesso da altri (nemmeno se minori): la responsabilità penale è personale e, pertanto, del reato risponde sempre chi lo ha commesso (se minore, si aprirà un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni).

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.c), **lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.), nella forma commissiva o omissiva (integrata con l'art. 40, c. 2 c.p.).  
**Posizione di garanzia.**
- **Violenza sessuale** (art. 609-bis c.p.);
- **Abuso dei mezzi di correzione** (art. 571 c.p.);
- **Ingiuria** (art. 594 c.p.), ora abrogato e integrante solo un illecito civile;
- **Diffamazione** (art. 595 c.p.).

## LE PRINCIPALI FORME DI RESPONSABILITÀ PENALE

- **Art. 40 c.p.** – Rapporto causalità;
- **Art. 50 c.p.** – consenso avente diritto;
- **Art. 590 c.p.** – Lesioni personali colpose.

## CASISTICA

## CASISTICA – ARTT. 40 e 590 C.P.

### POSIZIONE DI GARANZIA

L'allenatore di una disciplina sportiva è **titolare di una posizione di garanzia**, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, a tutela della incolumità degli atleti, sia in forza del principio del "neminem laedere", sia, quando ci si trovi di fronte ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c. Ne discende che **l'omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo** in presenza dei quali **l'incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave** per l'incolumità fisica dell'atleta, costituiscono altrettante cause dell'evento (Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 18 luglio 2014, n. 31734).

## CASISTICA – ARTT. 40 e 590 C.P.

### NESSO CAUSALITÀ– ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ

In tema di reati colposi **omissivi impropri**, costituisce causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento e ad interrompere il nesso causale, **la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte della vittima, pienamente capace di intendere e di volere, allorquando l'agente non possa influire su tale scelta** (Cass. Pen. Sez. IV Sent., 17 gennaio 2019, n. 5898).

## **CASISTICA – ARTT. 50 e 590 C.P.**

LESIONI PERSONALI E CONSENSO AVENTE DIRITTO (Cass. Pen. Sez. IV, 26 novembre 2015, n. 9559)

In tema di rischio consentito nell'esercizio di attività sportive, lo sportivo accetta di subire lesioni personali ma sempre nel limite espresso dall'art. 5 c.c.

**(Art. 5 c.c.:** Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume).

## CASISTICA – ARTT. 50 e 590 C.P.

LESIONI PERSONALI E CONSENSO AVENTE DIRITTO (Cass. Pen. Sez. IV, 26 novembre 2015, n. 9559). TEORIA DEL RISCHIO CONSENTITO

a) Solo nelle discipline a **violenza necessaria** o indispensabile la scriminante copre azioni dirette a ledere l'incolumità del competitore, salvo, come si è anticipato, il rigoroso rispetto della disciplina cautelare di settore, ivi inclusa la speciale cautela nell'affrontare incontri tra atleti aventi capacità e/o forza fisica impari. In ogni caso, la scriminante **non opera se resti accertato che lo scopo dell'agente non era quello di prevalere sul piano sportivo, ma di arrecare, sempre e comunque, una lesione fisica** o, addirittura, procurare la morte del contendente.

## CASISTICA – ARTT. 50 e 590 C.P.

LESIONI PERSONALI E CONSENSO AVENTE DIRITTO (Cass. Pen. Sez. IV, 26 novembre 2015, n. 9559). TEORIA DEL RISCHIO CONSENTITO

b) Occorre il rispetto della regola della **proporzionalità** dell'ardore agonistico al rilievo della vicenda sportiva, pur dovendo trovare mitigazione, un tale limite, nell'inevitabile coinvolgimento psico-fisico procurato dalla contesa sportiva, idoneo ad allentare la capacità di giudizio e d'inibizione dell'agente.

c) L'eventualità che venga violata una delle regole del gioco, costituisce evenienza preventivamente nota ed accettata dai competitori, i quali rimettono alla **decisione dell'arbitro** la risoluzione dell'antigiuridicità, che non trascina dall'ordinamento sportivo a quello generale.

## CASISTICA – ARTT. 50 e 590 C.P.

### LESIONI PERSONALI E CONSENSO AVENTE DIRITTO (Cass. Pen. Sez. IV, 26 novembre 2015, n. 9559). TEORIA DEL RISCHIO CONSENTITO

- d) In ogni caso, ove il fatto violento, pur se conforme al regolamento del gioco, sia diretto ad uno **scopo estraneo** al finalismo dell'azione sportiva o, addirittura, all'azione di gioco, l'esimente non opera.
- e) La scriminante non opera ove il fatto, caratterizzato da violenza trasmodante, appaia inidoneo, con *giudizio ex ante*, a perseguire lo scopo sportivo.
- f) La scriminante non opera, infine, ove l'azione violenta, contraria al regolamento, venga commessa nonostante risulti percepibile, *ex ante*, da parte dell'agente, come prevedibile la lesione dell'integrità fisica del competitore.

**GRAZIE A TUTTI  
PER  
L'ATTENZIONE**

**[legale@sportellodellosport.com](mailto:legale@sportellodellosport.com)**